BOZZA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

RAFFRONTO TRA IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, n. 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE) E QUELLO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA BOZZA E LE RELATIVE SPIEGAZIONI

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
Art. 1 *(Recepimento)* 1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.	**Art. 1** *(Recepimento)* 1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. **2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.**	La modifica al comma 2 introduce il rinvio alle disposizioni statali in luogo del recepimento delle stesse. Al riguardo va rilevato che, con sentenza n. 196 del 2003, la Corte costituzionale - pronunciandosi su analoghe disposizioni della Regione Abruzzo - ha ritenuto "impropria" la tecnica legislativa di recepimento e parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale.[1] Inoltre, considerato che la presente proposta prevede l'abolizione delle liste regionali (c.d. "listini"), è aggiunto un nuovo periodo volto a chiarire che le disposizioni statali relative alle predette liste debbono applicarsi ai candidati alla carica di Presidente della Regione. Esempio*:* l'art. 1, comma 3, della l.r. 43/95 stabilisce che *"La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà*

[1] *Corte cost. 196/03: "non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (...), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale[1], in quanto estranei alla sua competenza".*

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.	3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.	*delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore."* In base alla nuova disposizione, lì dove è scritto "lista regionale" deve intendersi "candidatura alla carica di Presidente della Regione".
Art. 2 *(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)* 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. 2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. 3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale. 5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di	**Art. 2** *(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)* 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. 2. ~~**Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali**~~. 3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale. 5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di	E' prevista l'abrogazione del comma 2, il quale dispone che il candidato presidente della Regione è il capolista della lista regionale. La proposta intende eliminare le liste regionali (c.d. listini). La modifica al secondo periodo del comma 5

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.	Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. **A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultime si procede a sorteggio.**	riguarda le modalità di assegnazione del seggio al candidato alla carica di Presidente secondo classificato. Tali modifiche sono correlate all'abolizione dei "listini" regionali. In particolare, si sostituisce il rinvio all'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968 (premio dimezzato con elezione della metà dei componenti del listino[2]) con quello all'articolo 6 della legge regionale, nel quale sono dettate le nuove disposizioni per l'attribuzione di un quinto dei seggi spettanti al Consiglio (pari a 10 seggi). Nello specifico, ai fini dell'attribuzione di un seggio al candidato Presidente secondo classificato, occorre, in primo luogo, verificare se - ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c o d) – uno o più dei 10 seggi in palio siano stati attribuiti al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali che lo sostengono. In tal caso il seggio attribuito con la minor cifra elettorale è sottratto e riassegnato a favore del candidato Presidente secondo classificato. Se invece tutti e dieci i seggi di cui all'art. 6 sono stati attribuiti al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati al Presidente della Regione eletto, allora (come già prevede l'attuale normativa), il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale collegata al candidato Presidente

[2] "*qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)".*

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	5bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.	secondo classificato che, in sede di collegio unico regionale (CUR), ha ottenuto il seggio con il resto o la cifra elettorale minore. Qualora, poi, in sede di CUR non siano stati assegnati seggi alle liste collegate al candidato Presidente secondo classificato (perché assegnati tutti con quoziente intero in sede circoscrizionale), il seggio è sottratto direttamente alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. Il comma 5bis attua il principio fondamentale, previsto dalla normativa statale, della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto (art. 2 comma 1 lett. f) l. 165/2004).[3] È stabilito, inoltre - sulla falsariga di quanto previsto dal TUEL (art. 51) per i sindaci – la possibilità del terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 3 *(Numero dei consiglieri regionali)* 1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 50 membri, di cui 40	**Art. 3** *(Numero dei consiglieri regionali)* **1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di**	Attraverso la riformulazione dell'articolo 3 si elimina la previsione del numero dei consiglieri,

[3] Art. 2, comma 1, lett. f), l. 165/2004: *"[...] le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali: [...] previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia."*

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 10 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella l. 43/1995.	**consiglieri stabilito dallo Statuto di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.**	rinviandola direttamente allo Statuto, in conformità alle pronunce della Corte costituzionale che hanno affermato che la determinazione del numero dei componenti del Consiglio regionale rientra nella forma di governo regionale e, quindi, nella competenza dello statuto (sent. n. 3/2006, n. 188/2011), sia pur nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge statale 138 del 2011 in base alla popolazione (sent. 198/2012). Il nuovo comma 1 dell'articolo 3 fornisce un'indicazione in termini frazionari della composizione del Consiglio, che risulterebbe direttamente applicabile anche nel caso in cui il numero complessivo dei consiglieri fosse variato dallo Statuto in base alle fasce di popolazione stabilite dal legislatore statale.
2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei	**2. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% per cento, pena l'inammissibilità della stessa. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina**.	Si sostituisce la misura dei due terzi, come limite massimo di rappresentanza dello stesso sesso nei gruppi di liste, con la misura del sessanta per cento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. cbis), n. 1, l.165/2004: "*1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, <u>in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale…"</u>*. Tale disposizione costituisce principio fondamentale in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 20/2016. Inoltre, in caso di violazione è eliminata la

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma. 3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedono candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.	 ~~**3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedono candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.**~~	sanzione pecuniaria prevista nel vigente comma 2 ed è stabilita l'inammissibilità della lista che non rispetti la suddetta proporzione. Il comma 3 è eliminato in quanto è prevista l'abolizione delle liste regionali.
Art. 4 *(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)* 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.".	**Art. 4** **(*Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)*** **1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma.** **2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del**	 L'articolo 4, oltre ad essere riformulato dal punto di vista della tecnica legislativa (vedi commento all'articolo 1), ancora le circoscrizioni elettorali ai territori delle province e della Città metropolitana di Roma. Il quarto comma dell'art. 1 della l. 108/1968 stabilisce che "*Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province*." Tale disposizione non poteva contemplare la neo istituita Città metropolitana. I commi 2 e 3 si occupano delle modalità di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, ma non introducono modifiche sostanziali alla disciplina vigente.

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica. **3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.**	
Art. 5 *(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione)* 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".	**Art. 5** **(Indizione delle elezioni)** **1. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.**	Con la riformulazione dell'articolo 5 si intende, da un lato, adeguare la legislazione regionale alle nuove disposizioni introdotte a livello statale sul temine entro cui devono essere effettuate le elezioni in caso di scadenza naturale e, dall'altro, colmare una lacuna presente nell'attuale legislazione regionale che non stabilisce espressamente il termine entro il quale devono essere effettuate le elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. In particolare, relativamente alla scadenza naturale, l'art. 5 l. 165/2004 (come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla L. 8 maggio 2015, n. 59)

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
		stabilisce che: "*Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.*" Mentre, in caso di scioglimento anticipato, la sentenza del Tar Lazio n. 08921/2012, confermata dal Consiglio di Stato, ha precisato che le elezioni devono concretamente svolgersi entro tre mesi (vedi anche sent. 196/2003 della Corte costituzionale).
2. Il quarto comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".	**2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte di appello di Roma.**	Al comma 2 è previsto che l'indizione delle elezioni avvenga sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Roma, ai fini della gestione del procedimento elettorale.
	Art. 5bis ***(Scheda elettorale e preferenza di genere)*** **1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.** **2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale,**	I commi 1 e 2 si occupano della scheda elettorale e sono consequenziali all'abolizione dei listini regionali e all'introduzione della doppia preferenza. In particolare è descritta la scheda chiarendo che, all'interno della stessa, non figura più alla destra del rettangolo la lista regionale, ma il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.	della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Inoltre è specificato che accanto alla lista circoscrizionale sono previste due righe riservate alle preferenze.
	3. L'elettore può, a scelta, votare: **a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;** **b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;** **c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;**	Al fine di rendere più chiare le modalità di espressione del voto da parte degli elettori (diminuendo così le possibilità di contestazione in sede di scrutinio) sono indicate le diverse espressioni di voto che l'elettore può scegliere. Resta ferma la possibilità del c.d. panachage o voto disgiunto.

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. **4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.** **5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.**	Il comma 4 introduce il meccanismo della c.d. doppia preferenza di genere, previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. cbis), n. 1, l.165/2004 (come modificato dalla l. 20/2016), quale principio fondamentale in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive: "*1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze …. sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;"*. Dal momento che in materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, il comma 5 si occupa di una fattispecie controversa prevedendo la salvezza del voto al candidato Presidente.
Art. 6 *(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)* 1. Il primo periodo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:	**Art. 6** ***(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)*** **1. Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma**	L'articolo disciplina la procedura di assegnazione di un quinto dei seggi (10 seggi) da parte dell'Ufficio centrale regionale, una volta terminate le operazioni di assegnazione proporzionale dei

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).".	**della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.**	quattro quinti dei seggi (40 seggi). L'attribuzione del premio di maggioranza, come vedremo, varia in funzione del numero dei seggi che il gruppo di liste o i gruppi di liste (c.d. coalizione) collegati al candidato Presidente risultato vincitore hanno ottenuto in sede di riparto proporzionale dei 4/5 dei seggi (40) e può, in determinate circostanze, tramutarsi in un premio di minoranza. Lo scopo è quello di agevolare la formazione di stabili maggioranze e salvaguardare, al contempo, la rappresentanza delle minoranze, così come stabilisce l'art. 4 della l. quadro 165/2004: "*individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze*."
2. Il numero 4 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;".	**2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:** **a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato**	In particolare, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni: - nella prima operazione, descritta alla **lettera a)** del comma 2, individua il candidato Presidente che ha ottenuto più voti e lo proclama Presidente della Regione; contestualmente individua il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore ai fini della riserva di un seggio (vedi art. 2, comma 5).

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5; **b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 % dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;** **c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;**	- la seconda operazione, descritta alla **lettera b)** del comma 2, riguarda l'ipotesi in cui il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (vale a dire inferiore a 30 seggi)**;** in tal caso il premio di maggioranza consiste nell'attribuzione ai suddetti gruppi di liste di un numero di seggi necessario a raggiungere trenta seggi. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi è quello del quoziente naturale. In ogni caso, il numero massimo di seggi attribuibile resta 10 (un quinto), anche qualora non fosse sufficiente a raggiungere il 60% dei seggi. - la terza operazione, descritta alla **lettera c)** del comma 2, descrive la procedura di assegnazione di eventuali seggi residui non assegnati alla maggioranza al termine delle operazioni di cui alla lettera b). Nell'ipotesi in cui, ad esempio, ai gruppi di liste che sostengono il Presidente eletto siano bastati 8 seggi per raggiungere la soglia del 60 % dei seggi (30 seggi), è previsto che i due seggi residui siano assegnati al gruppo di liste o i gruppi

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
		di liste circoscrizionali collegati al candidato Presidente secondo classificato. Tale previsione ha lo scopo di salvaguardare la rappresentanza delle minoranze, così come stabilisce l'art. 4 della l. quadro 165/2004.
	d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 % dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.	- infine, la procedura descritta alla **lettera d)** del comma 2 contempla l'ipotesi in cui il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito, già in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio (30 seggi)**;** in tal caso i 10 seggi in palio sono utilizzati come premio di minoranza a favore dei gruppi di liste collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto. Anche in questo caso scopo della disposizione è quello di salvaguardare "la rappresentanza delle minoranze".
	3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede alla	Una volta individuati, ai sensi del comma 2, i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, il comma 3

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7… sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.	disciplina le modalità con cui gli stessi sono assegnati tra le liste circoscrizionali appartenenti a ciascun gruppo. Nello specifico è previsto il ricorso al metodo Sainte-Lague, per cui la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale è divisa per 1, 3, 5, 7, 9... fino al numero di seggi assegnati al relativo gruppo di liste. Alle liste circoscrizionali che ottengono i quozienti più alti sono assegnati i seggi a disposizione. Il ricorso al metodo Sainte-Lague consente, rispetto al più classico metodo D'Hondt, una più uniforme distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni.
	4. Qualora all'esito delle operazioni di assegnazione dei seggi manchino i presupposti per l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto l'ultimo seggio attribuito, ai sensi del comma 3, con il minore quoziente alla lista circoscrizionale collegata al medesimo candidato Presidente o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato	Il comma 4 introduce un meccanismo in grado di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali all'interno del Consiglio regionale, così come impone lo Statuto all'articolo 19, comma 2. Qualora in una circoscrizione provinciale non sia stata assegnato alcuno dei 50 seggi, l'ufficio centrale regionale lo assegna d'ufficio alla lista circoscrizionale, tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, che ha ottenuto il maggior numero di voti. Contestualmente è sottratto, all'interno delle liste che sostengono il medesimo candidato Presidente, il seggio attribuito con il minor quoziente tra quelli assegnati come premio o, in mancanza, quello attribuito in sede di CUR con il resto o la cifra elettorale minore.

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
	Presidente, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. **5. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.** **6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.** **7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.**	
Art. 7 *(Cause di ineleggibilità)* 1. Oltre ai casi previsti dall' *articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154* (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della	IDENTICO	

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della Regione. 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.		
Art. 8 *(Liste e candidature)* 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. 2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.	**Art. 8** *(Liste e candidature)* 1. ~~**In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori**~~. 2. ~~**La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge**~~.	L'articolo 8 indica, ai commi 1, 2 e 3, le fattispecie di esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste relative alle elezioni regionali del 2005 (VIII legislatura). Tali disposizioni hanno esaurito i loro effetti e, pertanto, sono abrogate.

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
3. Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2. 4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali. 5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di	3. ~~Il medesimo esonero, in deroga all'articolo 1, comma 11, della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.~~ 4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali. 5. Il numero 4 dell'ottavo comma dell'articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente: "4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di	

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.".	contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.". **5bis. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore.**	Con l'abolizione delle liste regionali tutti i seggi, inclusi quelli assegnati ai sensi dell'art. 6 (10 seggi), sono attribuiti alle liste circoscrizionali. La disposizione di cui al comma 5bis aumenta il numero minimo e massimo di candidati che devono essere presenti in ciascuna lista, al fine di evitare che liste troppo corte possano avere un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi assegnati. Oggi, in base al vigente art. 9, quinto comma, della l. 108/1968 "*Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.*"
Art. 9 *(Spese per la campagna elettorale)* 1. Al comma 1, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03". 2. Al comma 3, dell'articolo 5, della L. n. 43/1995	IDENTICO	

L.R. 2/2005	L.R. 2/2005 COORDINATA CON LE MODIFICHE DELLA BOZZA DI PL	SPIEGAZIONE
la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50".		
	Art. 9bis ***(Gestione del procedimento elettorale)*** **1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.**	L'articolo 9bis è finalizzato ad assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, in quanto la Regione, non disponendo di un apparato di uffici preposti a tale attività, deve avvalersi degli uffici dell'amministrazione statale.
Art. 10 *(Urgenza)* 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	IDENTICO	